



Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 1038/2020 Area V Protezione Civile

Treviso, data del protocollo

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale	Treviso
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di	Treviso
Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di	Chiarano
Al Sig. Presidente della C.C.I.A.A.	Treviso
Al Sig. Presidente Assindustria Veneto Centro	Treviso
Al Sig. Presidente ASCOM Concommercio	Treviso
Al Sig. Presidente CONFESERCENTI	Treviso
Al Sig. Presidente Confartigianato della Marca Trevigiana	Treviso
Al Sig. Presidente C.N.A. della Piccola e Media Impresa	Treviso
Al Sig. Presidente Provinciale associazione Costruttori Edili	Treviso
Al Sig. Presidente Prov.le Artigianato Trevigiano C.A.S.A.	Treviso
Al Sig. Presidente Associazione Prov.le Coltivatori AIC	Treviso
Al Sig. Presidente Provinciale Federazione Coldiretti	Paese
Al Sig. Presidente Prov.le Confederazione Italiana Agricoltori	Treviso
Al Sig. Presidente Confagricoltura Treviso	Treviso
Al Sig. Presidente Prov.le Cooperative	Villorba
Al Sig. Segretario CGIL	Treviso
Al Sig. Segretario CISL	Treviso
Al Sig. Segretario UIL	Treviso

OGGETTO: Coronavirus.

Come noto, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie** sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**.

E' prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.

In tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano garantiti, **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, i servizi bancali, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Inoltre, l'art. 1, punto 5) del decreto prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le misure previste dal D.P.C.M. in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune il Ministero dell'Interno ha fornito le seguenti precisazioni ribadendo innanzi tutto che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del citato decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare mediante autodichiarazione.

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro**.

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure ... a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali sulle raccomandazioni - contenute dal numero 7 al numero 10 dell'art. 1 del D.P.C.M. in argomento - finalizzate ad assicurare negli ambienti di lavoro, afferenti sia alle attività produttive che a quelle professionali, le indispensabili condizioni volte a ridurre il più possibile il rischio di diffusione del contagio, affinché vengano poste in essere, nei modi ritenuti più opportuni, efficaci azioni di richiamo e responsabilizzazione nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la puntuale osservanza.

IMPREFETTO
(Firma)